

Martedì 13 marzo 2012

31. invita la Commissione e il SEAE ad adottare misure per promuovere a tutti i livelli una rappresentanza equilibrata delle donne nell'attività politica all'interno di organizzazioni multilaterali come l'ONU, dei governi e dei parlamenti nazionali, oltre che a livello regionale e locale e in seno alle autorità locali, e a rafforzare la cooperazione con altri attori internazionali, come UN Women e l'Unione interparlamentare, al fine di promuovere questi obiettivi;

32. invita i suoi dipartimenti tematici a garantire che nelle note informative destinate alle delegazioni sia sempre presente una prospettiva di genere e siano messe in rilievo le questioni rilevanti ai fini della parità di genere;

*

* * *

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

Statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

P7_TA(2012)0071

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sullo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (2011/2116(INI))

(2013/C 251 E/03)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 4, 54 e dal 151 al 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione 193 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 3 giugno 2002, sulla promozione delle cooperative,
- visto il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) ⁽²⁾,
- vista la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori ⁽⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 23 febbraio 2004, sulla promozione delle società cooperative in Europa (COM(2004)0018),
- vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
- vista la comunicazione della Commissione, del 27 ottobre 2010, dal titolo "Verso un atto per il mercato unico - Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva - 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato" (COM(2010)0608),

⁽¹⁾ GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.

Martedì 13 marzo 2012

- vista la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2010, dal titolo: "La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale" (COM(2010)0758),
- vista la comunicazione della Commissione, del 13 aprile 2011, dal titolo: "L'Atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia "Insieme per una nuova crescita"" (COM(2011)0206),
- vista la relazione di sintesi sulla direttiva 2003/72/CE del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori ⁽¹⁾,
- visto lo studio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) ⁽²⁾,
- visto che le Nazioni Unite hanno proclamato il 2012 Anno internazionale delle cooperative ⁽³⁾,
- vista la relazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro dal titolo: "Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis" (Resistenza del modello imprenditoriale cooperativo in tempi di crisi) ⁽⁴⁾,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Diversità delle forme d'impresa" ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'applicazione della direttiva 2002/14/CE che stabilisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 5 giugno 2003 su un quadro per la promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti ⁽⁸⁾,
- vista la relazione della Commissione del 16 settembre 2010 sul riesame della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (COM(2010)0481),
- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché i pareri della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0432/2011),

A. considerando che le società cooperative promuovono gli interessi dei soci e degli utenti nonché la ricerca di soluzioni alle sfide sociali, e cercano sia di ottimizzare i vantaggi per i soci e garantire il loro sostentamento attraverso una politica aziendale di lungo periodo e sostenibile che di porre al centro della loro strategia aziendale il benessere dei clienti, dei dipendenti e dei soci di tutta la regione;

⁽¹⁾ Svolta da Fernando Valdés Dal-Ré, professore di diritto del lavoro, Labour Asociados Consultores, 2008.

⁽²⁾ Svolto da Cooperatives Europe, European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, EKAI Center, 2010.

⁽³⁾ Nazioni Unite, A/RES/64/136.

⁽⁴⁾ Johnston Birchall e Lou Hammond Ketilson, Organizzazione internazionale del lavoro, 2009.

⁽⁵⁾ GU C 318 del 23.12.2009, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU C 68 del 18.3.2004, pag. 429.

Martedì 13 marzo 2012

- B. considerando che la società cooperativa per sua natura è strutturalmente legata al territorio e svolge pertanto un ruolo importante nell'accelerare lo sviluppo locale, che costituisce un fattore determinante ai fini della creazione di una vera coesione sociale, economica e territoriale; considerando che nella società cooperativa è fondamentale il finanziamento della formazione continua alla responsabilità e alla imprenditorialità, che costituiscono due aspetti che non sono pienamente coperti da altri strumenti di partecipazione sociale;
- C. considerando che nella società cooperativa l'elemento partecipativo del socio deve prevalere ed esprimersi nella governance e nella struttura proprietaria della cooperativa;
- D. considerando che le cooperative sono un pilastro importante dell'economia europea e un elemento chiave per l'innovazione sociale e preservano in particolare le infrastrutture e i servizi locali nelle zone rurali e negli agglomerati urbani; considerando inoltre che in Europa esistono 160 000 cooperative, la cui proprietà è detenuta da oltre un quarto dei cittadini europei, che danno lavoro a circa 5,4 milioni di lavoratori;
- E. considerando che le cooperative competono con le società a scopo di lucro in molti settori economici, che le cooperative dispongono di un notevole potere economico sui mercati globalizzati e che persino le cooperative multinazionali spesso restano legate alle esigenze locali,
- F. considerando che le banche cooperative hanno dimostrato elevati livelli di sostenibilità e resistenza durante la crisi finanziaria, grazie al loro modello imprenditoriale cooperativo; che, grazie al modello aziendale cooperativo, queste ultime hanno incrementato il volume d'affari e la crescita durante la crisi, con meno fallimenti ed esuberi; considerando che le società cooperative forniscono impieghi di alta qualità, inclusivi e a prova di crisi, spesso con elevate percentuali di lavoratori immigrati e personale femminile e contribuiscono allo sviluppo economico e sociale sostenibile di un'area creando posti di lavoro locali e non trasferibili; considerando che le cooperative possono essere viste come un approccio riuscito e moderno all'economia sociale e possono contribuire a offrire prospettive di impiego sotto forma di posti di lavoro sicuri e consentire ai dipendenti di programmare la propria vita in modo flessibile nel loro luogo di origine, in particolare nelle zone rurali;
- G. considerando che la crisi finanziaria ed economica ha dimostrato che la questione dell'attrattiva di una forma giuridica non può essere risolta dal solo punto di vista degli azionisti; che va ricordato che, come organizzazione sociale, un'impresa ha responsabilità nei confronti degli azionisti, dei dipendenti, dei creditori e della società e che tali valutazioni devono tener conto di questo fatto;
- H. considerando che la legislazione in materia di cooperative e partecipazione dei lavoratori varia in misura sostanziale nell'UE;
- I. considerando che lo statuto per una Società cooperativa europea (SCE) è allo stato attuale l'unica forma giuridica di economia sociale disponibile a livello UE, a seguito del ritiro delle proposte avanzate dalla Commissione riguardo a una associazione europea e una società mutua europea nel 2003 e visto che lo statuto per una fondazione europea è tuttora in fase di elaborazione;
- J. considerando che la creazione di uno statuto della società cooperativa europea mira a incoraggiare lo sviluppo del mercato interno facilitando l'attività di questo tipo di società a livello dell'UE;
- K. considerando che l'introduzione dello statuto per una SCE è una tappa importante per il riconoscimento del modello imprenditoriale cooperativo a livello UE, anche negli Stati membri in cui il concetto delle cooperative è screditato per ragioni storiche;
- L. considerando che nelle SCE, la partecipazione transnazionale dei lavoratori, compreso il loro diritto a partecipare ai consigli di amministrazione, è un fattore determinante.
- M. considerando che la strategia UE 2020 chiede un'economia basata su elevati livelli di occupazione, la realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale; che tutto ciò implica una salda economia sociale;
- N. considerando che l'Anno internazionale delle Cooperative 2012 delle Nazioni Unite offre un'ottima opportunità per promuovere il modello imprenditoriale delle cooperative;

Martedì 13 marzo 2012

Cooperative nel contesto dell'UE

1. rammenta che le cooperative e le altre imprese di economia sociale fanno parte del modello sociale europeo e del mercato interno e meritano pertanto un riconoscimento e un sostegno di forte entità, come previsto dalle costituzioni di alcuni Stati membri e da diversi documenti chiave dell'UE;
2. ricorda che le cooperative potrebbero costituire un altro passo nel completamento del mercato interno dell'UE e puntare a ridurre gli attuali ostacoli transfrontalieri e migliorarne la competitività;
3. ricorda che il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (in prosieguo lo statuto) e la direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (in prosieguo la direttiva), sono strettamente interconnessi;
4. accoglie con favore la comunicazione della Commissione COM(2012)0072; si compiace dell'intenzione della Commissione di semplificare lo statuto, rafforzando nel contempo gli elementi specifici alle cooperative, e del fatto che ciò sarà accompagnato dalla consultazione delle parti interessate; chiede che in questo processo si tenga conto della posizione del Parlamento sulla SCE;
5. constata con rammarico il fatto che la SCE non si è ancora affermata visto il suo scarso utilizzo - al 2010 sono state registrate soltanto 17 SCE con un totale di 32 lavoratori⁽¹⁾; sottolinea che questo bilancio senza appello dimostra l'inadeguatezza dello statuto alle circostanze specifiche delle società cooperative in Europa, sebbene molti imprenditori abbiano manifestato interesse a istituire una SCE; si compiace che sia stata svolta una valutazione approfondita sullo statuto onde determinare i motivi della sua mancanza di attrattiva e del suo impatto così limitato nonché le misure da adottare per superare la mancanza d'esperienza in materia di attuazione e ostacoli di altro genere;
6. che l'uso di una SCE è spesso limitato a cooperative di secondo grado costituite soltanto da persone giuridiche, da mutue, che non dispongono di uno statuto europeo ma desiderano utilizzare uno statuto giuridico associato all'economia sociale, e da grandi imprese; prende atto che permane difficile per le piccole cooperative, che costituiscono la maggioranza del movimento cooperativo in Europa, aderire alla SCE;

Partecipazione dei lavoratori in seno alle SCE

7. accoglie con favore il fatto che le disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori siano ritenute un elemento centrale nell'ambito delle SCE; ricorda tuttavia, che le medesime dovrebbero prevedere i requisiti connessi alla natura particolare delle cooperative;
8. ricorda che diversi Stati membri non hanno recepito alcuni articoli della direttiva relativi ai diritti dei dipendenti, tra cui le disposizioni specifiche in materia di genere, e che ciò ha comportato varie lacune in materia di monitoraggio e di applicazione delle procedure sulla partecipazione dei lavoratori e sottolinea la necessità di porre rimedio a tali omissioni al fine di evitare abusi delle disposizioni della SCE; si rammarica del fatto che le disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori agli organi di amministrazione non prevedano un obbligo di partecipazione dei lavoratori;
9. si compiace, tuttavia, che alcuni Stati membri non solo hanno recepito in modo corretto la direttiva, ma di fatto sono andati oltre i requisiti fissati dalla medesima;
10. invita, comunque, la Commissione a monitorare da vicino l'applicazione della direttiva 2003/72/CE onde evitare un uso improprio della stessa finalizzato a negare ai lavoratori i propri diritti; esorta la Commissione ad approvare le misure necessarie volte ad assicurare il corretto recepimento dell'articolo 13 della direttiva;
11. prende atto che l'articolo 17 della direttiva impone alla Commissione di valutare la sua applicazione e, se del caso, rivederla; sottolinea che il modesto ricorso allo statuto impedisce una corretta valutazione della direttiva;
12. constata che la direttiva non deve essere riesaminata prima dello statuto; chiede che si prenda in considerazione l'inserimento delle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori direttamente nello statuto allo scopo di semplificare e regolamentare in modo intelligente;

⁽¹⁾ COM(2010)0481.

Martedì 13 marzo 2012

13. sottolinea che un riesame della direttiva deve tenere conto delle specifiche esigenze dei lavoratori delle cooperative, tra cui l'opzione che consente di essere sia titolare che lavoratore della medesima impresa; invita la Commissione a sviluppare strumenti volti ad agevolare i lavoratori e gli utenti nell'esercizio della funzione di titolare di cooperative; si adopera affinché la partecipazione dei lavoratori nelle imprese sia data per scontata in tutti gli Stati membri dell'Unione europea; sostiene una maggiore partecipazione dei lavoratori nelle forme transfrontaliere di impresa anziché il mantenimento di un livello al minimo comune denominatore;

14. accoglie con favore le conclusioni dello studio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1435/2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (¹), in particolare per quanto riguarda le misure proposte per promuovere la SCE attraverso attività di sensibilizzazione in merito, grazie a programmi formativi rivolti a consulenti del diritto delle cooperative e ad attori sociali e attraverso la promozione della collaborazione tra società cooperative a livello transfrontaliero;

15. chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare le cooperative ad accrescere la partecipazione delle donne nella DSN e ad attuare politiche in materia di diversità che permettano di assicurare la parità tra gli uomini e le donne nella vita professionale e nella vita privata e, in particolare, accrescere la presenza delle donne ai livelli direttivi; chiede alla Commissione di tenere conto della prospettiva di genere allorché controlla la corretta attuazione della direttiva nonché all'atto della futura revisione del regolamento SCE;

16. chiede alla Commissione di includere le SCE in un'eventuale regolamentazione europea per garantire una migliore rappresentanza delle donne ai livelli direttivi superiori e nei consigli di amministrazione delle imprese pubbliche o quotate in borsa, qualora le imprese non riuscissero a raggiungere, volontariamente, gli obiettivi del 30% entro il 2015 e del 40% entro il 2020;

Futuro dello statuto

17. sottolinea che, a causa della sua complessità, lo statuto soddisfa solo parzialmente le esigenze delle cooperative e che deve essere semplificato e reso intellegibile a tutti affinché sia di più facile uso, facilmente comprensibile e di migliore applicazione, in modo da garantire i diritti di informazione, consultazione e partecipazione di tutti i dipendenti senza scadimenti della qualità;

18. attira l'attenzione sulla diversità delle tradizioni e delle normative sulle cooperative in tutta l'UE; sottolinea che lo Statuto deve contemplare un quadro giuridico autonomo per le SCE parallelamente alle normative nazionali in vigore sulle cooperative e che pertanto non si sta procedendo a un'armonizzazione diretta;

19. sottolinea che lo statuto per la società cooperativa europea non dovrebbe essere reso più attraente allentando le norme; ritiene che la revisione dello Statuto debba permettere di sviluppare il riconoscimento di questa forma di società nell'UE; sottolinea che il peso economico delle cooperative, la loro resistenza alle crisi e i valori su cui si fondano dimostrano pienamente la pertinenza di una forma del genere di società nell'UE di oggi e giustificano una revisione dello Statuto; sottolinea che le future iniziative e misure relative alla SCE europea devono basarsi sulla trasparenza, la tutela dei diritti degli interessati e il rispetto delle consuetudini e delle tradizioni nazionali; rileva che per talune cooperative nazionali l'incentivo ad avvalersi dello statuto è purtroppo limitato a causa della loro attuale struttura di holding; sottolinea che occorre privilegiare l'opzione di fondere cooperative nazionali di Stati membri diversi;

20. insiste sul coinvolgimento di tutte le parti interessate nel processo di riesame, in particolare gli attori sociali che partecipano ai movimenti cooperativo e sindacale, pur evidenziando anche la necessità di completare il processo in tempo utile;

Incrementare l'occupazione nelle cooperative e nelle SCE e rafforzare il ruolo delle cooperative come elementi centrali dell'economia sociale

21. auspica che la Commissione adotti misure idonee per garantire una piena applicazione della direttiva;

(¹) contratto SI2.AC PROCE029211200 dell'8 ottobre 2009.

Martedì 13 marzo 2012

22. deplora il fatto che le raccomandazioni del Parlamento sulle cooperative siano in gran parte ignorate dalla Commissione; ricorda che la risoluzione ⁽¹⁾ invita a:

- riconoscere le specificità delle imprese dell'economia sociale e a tenerne conto nelle politiche europee,
- intraprendere passi per assicurare che l'Osservatorio europeo per le PMI includa nelle sue analisi le imprese dell'economia sociale,
- accelerare il dialogo con le imprese dell'economia sociale,
- migliorare il quadro giuridico negli Stati membri per tale tipologia di imprese;

23. ricorda che nel COM(2004)0018 la Commissione si impegna a rispettare dodici azioni, tra cui:

- fornire sostegno alle parti interessate e organizzare uno scambio di informazioni strutturato,
- diffondere le migliori pratiche per migliorare la legislazione nazionale,
- raccogliere le statistiche europee sulle cooperative,
- semplificare e rivedere la legislazione europea sulle cooperative,
- avviare programmi di istruzione personalizzati e inserire riferimenti alle cooperative negli strumenti finanziari del Fondo europeo per gli investimenti;

24. deplora che dei suddetti impegni ne siano stati messi in pratica soltanto tre, senza risultati significativi; sottolinea che tali carenze limitano le potenzialità di sviluppo delle cooperative;

25. ricorda che la mancanza di risorse si traduce in risultati insufficienti; sottolinea la necessità di urgenti miglioramenti all'interno della Commissione in termini di organizzazione e di risorse destinate all'economia sociale, data l'attuale dispersione in seno alla Commissione delle competenze e delle risorse umane che si occupano di economia sociale;

26. sottolinea la necessità di riconoscere le specificità e il valore aggiunto delle imprese dell'economia sociale, comprese le cooperative, nell'ambito di tutte le politiche dell'UE, adeguando di conseguenza la legislazione sugli appalti pubblici, sugli aiuti di Stato e sul regolamento finanziario;

27. invita gli Stati membri a promuovere condizioni più favorevoli per le cooperative, come l'accesso al credito e agevolazioni fiscali;

28. invita la Commissione a tenere conto della struttura finanziaria delle cooperative relativamente alla legislazione sui requisiti patrimoniali e alle norme in materia contabile e di informativa; ricorda che tutte le cooperative, e in particolare le banche cooperative, sono interessate dalla legislazione relativa al riscatto delle azioni della cooperativa e alle riserve indivisibili;

29. sottolinea le sfide specifiche create dalla rivoluzione digitale con cui è alle prese il settore dei media e in particolare gli editori che operano a titolo di cooperative;

30. esorta la Commissione a elaborare un metodo di coordinamento aperto per l'economia sociale comprendente le società cooperative, che sono attori di primo piano in questo settore, e ad associarvi sia gli Stati membri che le parti interessate, al fine di incoraggiare lo scambio di prassi eccellenti e conseguire un graduale miglioramento del modo in cui gli Stati membri tengono conto della natura delle cooperative, in particolare nell'ambito della fiscalità, dei prestiti, degli oneri amministrativi e delle misure a sostegno dell'imprenditoria;

⁽¹⁾ GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.

Martedì 13 marzo 2012

31. si compiace che l'Atto per il mercato unico riconosca l'esigenza di promuovere l'economia sociale ed esorta la Commissione a lanciare la tanto attesa "Iniziativa per l'imprenditoria sociale" basata sui principi cooperativi⁽¹⁾;

32. chiede alla Commissione di prendere in considerazione la creazione di un Anno europeo dell'Economia sociale;

33. appoggia le misure a sostegno dell'imprenditoria, in particolare nell'ambito della consulenza alle imprese e della formazione dei lavoratori, dell'accesso al finanziamento per le cooperative, specialmente per lavoratori o clienti interessati al rilevamento, poiché sono uno strumento sottovalutato per salvare le imprese in tempi di crisi e per la successione delle imprese familiari;

34. sottolinea la crescente importanza delle cooperative nel settore dei servizi sociali e dei beni pubblici; sottolinea la necessità di garantire condizioni di lavoro decorose e di affrontare le questioni relative alla salute e alla sicurezza in questo settore a prescindere dallo status del datore di lavoro;

35. sottolinea la necessità di garantire l'apporto delle cooperative al dialogo sociale a livello dell'UE;

36. sottolinea il potenziale della SCE ai fini della promozione dell'uguaglianza di genere attraverso l'attuazione di politiche e programmi a vari livelli, con un'attenzione particolare all'istruzione, alla formazione professionale, alla promozione dell'imprenditorialità e ai programmi di formazione continua; rileva che la parità di genere nell'adozione di decisioni a vari livelli è economicamente proficua e crea altresì le condizioni favorevoli affinché le persone ricche di talento e competenti possano esercitare funzioni di gestione e di controllo; sottolinea inoltre che taluni aspetti del lavoro cooperativo consentono una flessibilità che permette di conciliare vita familiare e vita professionale; invita la Commissione a elaborare un meccanismo per lo scambio delle migliori pratiche in materia di uguaglianza di genere tra gli Stati membri;

37. sottolinea che la SCE può rispondere alle necessità delle donne, migliorando il loro livello di vita grazie all'accesso a possibilità di lavoro dignitoso, agli istituti di risparmio e di credito, all'alloggio e ai servizi sociali, all'istruzione e alla formazione;

*

* * *

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(¹) <http://www.ica.coop/coop/principles.html>.

Processo di Bologna

P7_TA(2012)0072

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sul contributo delle istituzioni europee al consolidamento e all'avanzamento del Processo di Bologna (2011/2180(INI))

(2013/C 251 E/04)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 26,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14,